

Rif. atto K 1/20

CORTE COSTITUZIONALE POLACCA

SENTENZA

IN NOME DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

Varsavia, 22 ottobre 2020

La Corte costituzionale composta da:

Julia Przyłębska - presidente

Zbigniew Jędrzejewski

Leon Kieres

Mariusz Muszyński

Krystyna Pawłowicz

Stanisław Piotrowicz

Justyn Piskorski - relatore

Piotr Pszczółkowski

Bartłomiej Sochański

Jakub Stelina

Wojciech Sych

Michał Warciński

Jarosław Wyrembak,

Cancelliere: Grażyna Szałygo,

dopo aver esaminato, con la partecipazione del ricorrente, del Sejm e del Procuratore generale, all'udienza del 22 ottobre 2020, la richiesta di un gruppo di deputati per un giudizio di costituzionalità dell'art. 4 c. 1 punto 2 e art. 4 c. 2 primo periodo della legge del 7 gennaio 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni di ammissibilità dell'interruzione della gravidanza (*Gazzetta Ufficiale* n. 17, punto 78, e successive modifiche) con l'art. 30 della Costituzione della Repubblica di Polonia in ordine alla legalizzazione di pratiche eugenetiche nei confronti del nascituro, rifiutandosi così di rispettare e proteggere la dignità umana,

nonché, occorrendo, anche

dell'art. 4 c. 1 punto 2 e art. 4 c. 2 primo periodo della legge del 7 gennaio 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni di ammissibilità dell'interruzione della gravidanza con riferimento all'art. 38 in combinato disposto con l'art. 30 e art. 31 c. 3 e art. 38 in combinato disposto con l'art. 32 c. 1 e 2 della Costituzione della Repubblica di Polonia in ordine alla legalizzazione di pratiche eugenetiche nel campo del diritto alla vita del nascituro, subordinando la protezione del diritto alla vita del nascituro al suo stato di salute, e in contrasto col divieto della discriminazione diretta,

e:

dell'art. 4 c. 1 punto 2 e art. 4 c. 2 primo periodo della legge del 7 gennaio 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni di ammissibilità dell'interruzione della gravidanza con riferimento all'art. 38 in combinato disposto con l'art. 31 c. 3 e in relazione all'art. 2 e art. 42 della Costituzione della Repubblica di Polonia in ordine alla legalizzazione dell'interruzione della gravidanza senza sufficiente giustificazione dalla necessità di tutelare un altro valore, un diritto o una libertà costituzionale, e utilizzando criteri indefiniti per tale legalizzazione, violando così le garanzie aspetti costituzionali della vita umana,

decide che

l'art. 4 c. 1 punto 2 della legge del 7 gennaio 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni di ammissibilità all'interruzione della gravidanza (*Gazzetta Ufficiale n. 17, punto 78, del 1995, n. 66, punto 334, del 1996, n. 139, articolo 646, del 1997 n. 141, articolo 943 e n. 157, articolo 1040, 1999 n. 5, articolo 32 e del 2001 n. 154, articolo 1792*) è incompatibile con l'art. 38 in combinato disposto con l'art. 30 ed in combinato disposto con l'art. 31 c. 3 della Costituzione della Repubblica di Polonia.

Inoltre, decide di interrompere il procedimento per il resto.

La decisione è stata presa a maggioranza.

Julia Przyłębska
Zbigniew Jędrzejewski
Léon Kieres (voto separato)
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Piotr Pszczołkowski (opinione separata)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak